

Tribunale di Palermo
in funzione di Giudice del lavoro
Ricorso ex articolo 414 CPC

Nell'interesse del signor Adriani Paolo, nato in Svizzera il giorno 19/07/1977 e residente in San Cipirello (PA), in via Garibaldi n. 46, codice fiscale: DRNPLA77L19Z133S nonchè elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Rita Briulotta del Foro di Palermo, sito in Palermo, via Claudio Monteverdi n 43, pec rita.briulotta@pec.paralegale.it, al quale indirizzo si chiede di ricevere le comunicazioni relativamente al presente procedimento, e che lo rappresenta e difende, giusta procura in separato foglio al presente atto.

-parte ricorrente-

CONTRO

-Ministero dell'Istruzione del Merito in persona del Ministro pro tempore.

-USR Sicilia, ambito territoriale per la Provincia di Palermo in persona del legale rappresentante pro Tempore.

-Scuola capofila, I.T. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – Partinico (PA) in persona del legale rappresentante pro Tempore.

Tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo via Mariano Stabile n 182, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it.

-parti resistenti-

EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti inseriti nella fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA per i profili: assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e operatore scolastico, valide per il triennio i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

-controinteressati eventuali-

Oggetto. Riconoscimento e attribuzione nella graduatoria del personale ATA profili: assistente amministrativo, collaboratore scolastico del maggior punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dalla parte ricorrente.

IN FATTO



In data 19-06-2024 - m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.12729578. Il signor Adriani Paolo presentava tramite il portale telematico domanda di inserimento/ conferma/ aggiornamento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per i profili: assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e operatore scolastico.

Nelle graduatorie relative al personale ATA III fascia per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, veniva assegnato Il signor Adriani Paolo il punteggio di: (AA) 8,20, (AT) 7,20, (CS) 7,90, (OS) 7,85.

I punteggi per i suddetti profili professionali sono palesemente errati e ingiusti in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto ottenere 6 ai punti 0,50 per ogni mese di servizio porzione di 15 giorni anziché 0,60 per il servizio civile espletato dal 01/12/2005 al 30/11/2006.

La valutazione del servizio civile adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto n 50/2021- all. A , punto a , nonché nella tabella di valutazione dei titoli viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione. (cfr. Cassazione civile, ordinanza numero 33151-2021; Cassazione civile, ordinanza numero 5679-2020, del 2-3-2020).

Pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi della ricorrente la quale ha peraltro inoltrato per la tutela di detto diritto sia il reclamo che l'istanza di rettifica dell'illegittimo punteggio attribuito, in data 28/08/2024.

Tutto ciò premesso in fatto, Il signor Adriani Paolo agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie di Terza Fascia del Personale ATA- profili: assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e operatore scolastico, pubblicate e valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 per le seguenti ragioni di cui infra.

IN DIRITTO

A- Sulla giurisdizione del giudice ordinario.

Preliminarmente, sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del giudice del lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del Decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297 ss. ii, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (cfr. ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza numero 16.756 del 23.7.2014, Cassazione Civile, Sezioni Unite, numero 3.032 del 2011).

La controversia de qua non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata e/o al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del giudice dotato della giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai giudici di legittimità (cfr. ex



plurimis, Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 9 dicembre 2019, numero 32.112, Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3.21 maggio 2014, numero 11.229), da identificarsi da come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dai fatti probati anche per tabulas perché versati in atti.

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n 2277 del 23/01/2024, sul punto ha apportato rilevanti chiarimenti. Il Supremo Collegio ha infatti asseverato che nelle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, Ciò poiché la valutazione avviene attraverso un sistema informatico che assegna i punteggi seguendo le disposizioni ministeriali.

Solo in seguito, in ipotesi di discordanza tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, gli uffici scolastici provinciali intervengono per rettificare il punteggio o escludere dalla graduatoria.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificatamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo ma mai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Per quanto sopra-argomentato, la domanda rientra in toto nella giurisdizione del giudice ordinario.

B- Sempre preliminarmente, la competenza territoriale per il caso che ci occupa appartiene al Tribunale di Palermo.

La parte ricorrente ha, infatti, presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di che trattasi per la Provincia di Palermo con scuola capofila, I.T. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – Partinico (PA) e, quindi, in relazione all'ambito provinciale competente, in ossequio al pronunciamento del Supremo Collegio con ordinanza 21506/2013, va individuato il foro competente. Ciò, non essendo ancora sorto alcun rapporto di lavoro per la parte ricorrente né tampoco una dipendenza aziendale che, per converso, comporterebbe il declinare della relativa competenza ex art 413 5 co cpc innanzi al Tribunale del luogo ove è sita la sede della Pubblica Amministrazione con cui intercorrerebbe il rapporto di servizio.

Il criterio residuale di cui all' art 18 cpc, nella fattispecie de qua, per converso, individua la competenza innanzi al giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza . Ebbene la legittimazione passiva spetta, quindi, all'Ufficio scolastico regionale – ambito provinciale , quale ufficio del Ministero dell'istruzione, dotato di propria soggettività e preposto all'attività di aggiornamento delle graduatorie.

Violazione dell'articolo 569, co3 del decreto legislativo numero 297/994, violazione dell'articolo 52, co.2 della Costituzione, violazione dell'articolo 1, co.2 del decreto legislativo numero 165/2001.

il decreto ministeriale numero 50/2021, all'allegato A, tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA, nelle avvertenze al punto A dispone testualmente:” *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze*



dell'amministrazione statale. È considerato come servizio reso alle dipendenze dell'amministrazione statale anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.

Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare subisce un trattamento diversificato, a seconda se esso sia svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria. Infatti il DM numero 50/2021 punto b “titoli di servizio” della tabella di valutazione titoli attribuisce 6 punti per ciascun anno o 0,50 punti per ogni mese frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico per il servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre attribuisce 0,60 punti per ciascun anno o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, per un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico per il servizio prestato alle dirette dipendenze dell'amministrazione statale o enti locali e nei patronati scolastici.

Quindi al servizio militare di leva o ai servizi assimilati per legge, quando sono prestati non in costanza di nomina, come nel caso di specie viene assegnato il punteggio ridotto pari a 0,60 o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni anziché 6 punti o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. Infatti alla parte ricorrente è stato assegnato d’ufficio il punteggio ridotto di 0,60 per il servizio civile espletato non in costanza di nomina dal giorno 01/12/2005 al 30/11/2006. Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuna sul piano delle leggi anche di rango costituzionale.

Innanzitutto, si evince il contrasto della predetta disposizione ministeriale con il disposto dell'articolo 569, co,3 del Decreto legislativo numero 297/1994 Testo unico della scuola, il quale **dispone che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti**. La disposizione ministeriale contrasta anche con l'articolo 435. co.7 del Decreto legislativo numero 297/1994 che per il personale docente dispone **la validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile**. La portata assolutamente generale del terzo comma dell'articolo 569 del Decreto legislativo numero 297/1994 **non è connotata da limitazioni di sorta** e, pertanto, **va applicato anche alle graduatorie**, le quali, benché non si qualificano come concorsi sono selezioni lato sensu concorsuali; ciò, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte di Cassazione 8-2-2011 numero 3032).

Tutto ciò comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (cfr. Tar Lazio 6421/2008, 8 luglio 2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione numero 33151-2021 che statuisce che si deve, infine, disapplicare perché illegittimo il Decreto Ministeriale 44/2001 articolo 2, co.6, così come ogni altra norma regolamentare che, disponendo diversamente, consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del Decreto Ministeriale 42-2009 vedi Consiglio di Stato sezione 6-18 settembre 2015 numero 4343). Tale approdo ermeneutico è frutto di un'interpretazione orientata dell'articolo 2050 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 66-2000, Codice dell'ordinamento militare e che va letto in combinato disposto



con l'articolo 569 del Decreto Legislativo 297-1994 e con l'articolo 485 Decreto Legislativo 297-1994 che riguarda come detto il personale docente nonché con l'articolo 52 comma 2 della Costituzione con l'effetto giuridico secondo il quale chi **sia chiamato ad un servizio nell'interesse della Nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi** (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza numero 5679-2020 del 2-3-2020)

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile per Stato anche non in costanza di nomina (cfr. dalle più recenti pronunce, **Tribunale di Marsala 2/2024; Tribunale di Trapani – sez. Lavoro 1115/2023 del 18/01/2023; Tribunale Palermo n1115/2023; Tribunale di Catania n 4802/2023 in conformità all'ordinanza della Cassazione n 5679/2020**; Tribunale di Milano 935/2022; Tribunale Milano 1696-2022 del 3-6-2022; Tribunale di Messina 13889-2018; Tribunale di Ravenna sentenza del 15-4-2014 ;Tribunale di Verona sentenza del 5 febbraio 2013 - RG 1178-2012; Tribunale di Monza - sezione lavoro 19-11-2013 numero 812; Tribunale di Venezia numero 863-2012 del 9-8-2012; Tribunale di Saluzzo- rg 133-2012 sentenza del 12-9-2012; Tribunale di Catania; Sentenza numero 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Brindisi del 30-12-2011; Tribunale di Napoli Sentenza numero 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera sentenza numero 1953-2012 del 6 dicembre 2012; Tribunale di Lanciano sentenza numero 644 del 19 novembre 2012; Tribunale di Agrigento sentenza numero 900 del 2014 ;Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza numero 2-2013; Corte d'appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'appello di Bologna 442 del 1-8-2016; Corte d'appello di L'Aquila Sentenza numero 841-2013 ;Tribunale di Catania- Ordinanza n 78 del 20 ottobre 2013).

Il Consiglio di Stato con ordinanza numero 5408-2021 del giorno 1-10-2021 nell'accogliere l'istanza cautelare comportava nel giudizio inerente che , seguito di essa, l'amministrazione provvedeva a rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria attribuendo agli istanti un punteggio pari a 6 punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina e, consentendo di addivenire in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale

Nell'ambito dello stesso procedimento il Consiglio di Stato nella motivazione della sentenza numero 1720-2022 del 10-3-2022 non condivideva l'interpretazione del Ministero secondo cui soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina.

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza numero 6581-2021 del 10-12-2021 ha disposto espressamente che l'amministrazione scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito considerando la valutabilità del servizio militare, anche non in costanza di nomina, **purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio** con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare atti finalizzati e riconoscere il servizio militare (cfr. Consiglio di Stato sezione 6°, numero 5196- del 24-9-2021).

Addirittura con il pronunciamento n 7376/2022, il Consiglio di Stato sia per il personale docente che per il personale ATA, quindi equiparando le due fattispecie, parla in ipotesi come quella di che trattasi di ricompensare chi ha svolto tale servizio, **anche quando il lavoro doveva ancora ottenerlo, avendo dovuto rinunciare alla ricerca dello stesso durante il servizio prestato.**



Anche Codesto III. mo Tribunale con pronunciamento n.1115/2023 si è conformemente espresso in merito alla fattispecie in parola, in conformità alle ordinanze sia del Consiglio di Stato, segnatamente la n 5408/2021, che della Corte di Cassazione, specificatamente le ordinanze 5679/2020 e 15467/2021 nonché della copiosa giurisprudenza in materia e testè citata anche ut supra al presente atto difensivo, asseverando, sia in costanza di nomina che non, la necessaria valutazione del titolo relativo al servizio de quo con punteggio di 6.

Il Consiglio di Stato nel 2023, in conformità al precedente n 1720/2022 ha, senza se e senza ma, asserito che ***“il servizio di leva o civile sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli in ogni settore, sia prestati in costanza di rapporto di lavoro che espletati a seguito di semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria”***.

Di tal chè non vi è chi non veda come sia la giustizia amministrativa che quella ordinaria testè citate, anche da ultimo, si sono ormai assestate su tale orientamento, pertanto divenuto unanime e granitico e da cui non è dato davvero comprendere come il Ministero continui illegittimamente a discostarsi.

La parte ricorrente, nella fattispecie specifica come comprovato in atti, ha conseguito il titolo di studio prima dell'espletamento del servizio di leva obbligatorio.

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza anche di legittimità il Ministero reiteratamente ed ancor oggi rimane fermo sulle proprie posizioni, rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali sia in merito al riconoscimento in costanza di nomina che non.

Eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'amministrazione, quindi rendendosi utile anche ai fini deflattivi del contenzioso.

Per mero tuziorismo difensivo si significa, inoltre, evidenziare all'illustrissimo Signor Giudice che il Decreto Ministeriale numero 50-2021 allegato A e nell'allegato a-5.b contrasta, altresì, con il chiaro disposto dell'articolo 1,co.2 del decreto legislativo numero 165-2001 (Tupi) che testualmente recita che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad autonomo ordinamento, le regioni e province, i comuni .

Appare palese che la predetta disposizione legislativa considera le amministrazioni pubbliche e tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazione alcuna o di sorta, l'articolo 1 del decreto legislativo 161-2001 Testo unico del pubblico impiego stabilisce, dunque, che ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche le amministrazioni dello Stato coincidono integralmente con le suddette amministrazioni pubbliche (cfr. Giudice del lavoro del Tribunale di Torino numero 5924 del 16-10-2017)

Per quanto ut supra sciorinato e supportato anche dal fascicolo probatorio che unitamente al presente atto difensivo si versa in atti, il signor Adriani Paolo ha diritto per il servizio civile svolto , giusta attestato allegato, al riconoscimento e all'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti 0,50 punti per ogni mese di servizio per tot mesi di servizio anziché al punteggio ridotto 0,60 0,05 punteggio per ogni mese di servizio per tot mesi di servizio civile che gli è stato assegnato



dall'amministrazione resistente e di conseguenza il signor Adriani Paolo ha diritto alla rideterminazione del punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato il diritto ad un punteggio complessivo di 13,60 per il profilo di assistente amministrativo; 12,60 per il profilo di assistente tecnico; 13,30 collaboratore scolastico; 13,25 operatore scolastico.

Istanza di notificazione ex articolo 151 cpc

a istanza della parte ricorrente ut supra rappresentata e difesa, si chiede che l'ILL.mo Giudicante, ove ritenuto necessario, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati, con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'articolo 151 cpc, ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM e dell'istituto, I.T. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – Partinico (PA).

Per le sue esposte ragioni il signor Adriani Paolo ut supra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

A Codesto **Ill.mo Decidente**, previa fissazione dell'udienza e discussione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni e, segnatamente, di cui infra:

- reiectis adversis;

- in via preliminare, qualora lo ritenga necessario, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex articolo 151 cpc mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM o dell'istituto I.T. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – Partinico (PA) per i motivi dedotti in parte narrativa;

Nel merito

- riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza il giusto punteggio per il titolo di servizio civile espletato dal signor Adriani Paolo;
- riconoscere e attribuire così alla parte ricorrente, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA pubblicate dalla scuola I.T. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – Partinico (PA) valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, il diritto ad un punteggio complessivo di 13,60 per il profilo di assistente amministrativo; 12,60 per il profilo di assistente tecnico; 13,30 collaboratore scolastico; 13,25 operatore scolastico.
- in ogni caso adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutelare la posizione del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex articolo 93 cpc.

Salvis iuribus

Ai sensi del DPR 30.5 2002 numero 115 ss.mm. si dichiara che il valore della causa è indeterminato e il ricorrente è titolare di un reddito imponibile per l'anno 2023 non superiore al triplo dell'importo previsto dell'articolo 76 del DPR numero 115 2002 come da documentazione versata in atti cioè attestata con dichiarazione sostitutiva ed anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi pertanto all'atto del



deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte e con richiesta sin d'ora di acquisirli con efficacia probatoria i seguenti documenti:

doc n. 1 - Documento d'identità in corso di validità;

doc n. 2 - Domanda di aggiornamento ai fini della costituzione per le graduatorie ATA III fascia per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27;

doc n. 3 - Copia Attestato servizio civile;

doc n. 4 - Reclamo con ricevute di consegna;

doc n. 5 -Istanza di rettifica con ricevute di consegna;

doc n. 6 - Dichiarazione sostitutiva relativa al reddito.

Palermo lì, 03/02/2025

Avv. Rita Briulotta

